

N. 00043/2016 REG.PROV.CAU.

N. 05338/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 5338/15 R.G., proposto da:

I.G.M. Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, Via P.Colletta, 12;

contro

Comune di **Pastorano**, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Troisi, con domicilio eletto presso Alberto Ainis in Napoli, Centro Direz. Is. G/1 Sc. D Int.146;

nei confronti di

Dlm Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio eletto presso Raffaele Mastrantuono in Napoli, Via Crispi N.27;

per l'esecuzione

della sentenza n. 4853/2015 del Tar Campania Napoli sezione I
nonché per l'annullamento

della determinazione n. 134 del 29 ottobre 2015 di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla contro interessata e del verbale di gara del 22 ottobre 2015 di aggiudicazione provvisoria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di **Pastorano** e della Dlm Costruzioni Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la I.G.M. Costruzioni s.r.l. con il presente ricorso ha proposto tre distinte azioni:

a) una prima azione volta ad ottenere la corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 4853/15, depositata in data 15 ottobre 2015, con accertamento e declaratoria di nullità del verbale del 22 ottobre 2015 della commissione di gara per l'affidamento di lavori di pavimentazione stradale ed arredo urbano nelle frazioni di San Secondino e Pantuliano del Comune di **Pastorano**, con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura, nonché della determinazione dirigenziale n. 134 del 29 ottobre 2015 di riaggiudicazione definitiva in favore della D.L.M. Costruzioni s.r.l.;

b) nei confronti dei predetti atti è stata altresì proposta azione di annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;

c) una terza azione concerne l'esecuzione della sentenza ottemperanda, limitatamente al rimborso dell'importo del contributo unificato, pari ad €4.000,00 versato dalla ricorrente all'atto del deposito del primo ricorso n.2179/15 R.G.

Rilevato che si è in presenza di una situazione di cumulo di domande connesse soggette a riti diversi, per cui ai sensi dell'art. 32 c.p.a., anche in considerazione dell'oggetto del giudizio, occorre procedere in udienza pubblica con il rito degli appalti ;

Considerato che, in assenza di un giudicato formale, non appare favorevolmente delibabile la domanda di accertamento di nullità proposta da parte ricorrente;

Considerato ancora che, avuto riguardo alla domanda incidentale di sospensione, non appaiono sussistere adeguate esigenze cautelari, dal momento che l'ultimazione dei lavori risolve ogni pretesa di parte ricorrente in una prospettiva risarcitoria;

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

Respinge la domanda cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso per tutte le domande connesse l'udienza pubblica del 4 maggio 2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)